


Publicato il 20/12/2019

N. 07096/2019 **REG.PROV.PRES.**
N. **03819/2019 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3819 del 2019, proposto da Comune di Castropignano in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Di Pardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Regus Avv Di Pardo Presso in Roma, piazza del Popolo 18;

contro

Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Stato Citta' ed Autonomie Locali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Comune di Vasto Girardi in persona Sindaco pro tempore, Comune di Torino in persona del Sindaco pro tempore non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del Comunicato del Ministero dell'Interno del 17 gennaio 2019 avente ad oggetto la pubblicazione degli importi del Fondo di Solidarietà Comunale 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 921, della L. 145/2018 e dei relativi allegati; - di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compreso: l'Accordo Stato Città e autonomie locali del 29 novembre 2018; i provvedimenti di approvazione dei fabbisogni standard 2018, del 13 settembre 2017, e 2019, del 12 settembre 2018; il decreto del MEF del 30 ottobre 2018 di definizione delle capacità fiscali 2019 dei comuni delle regioni a statuto ordinario; il D.P.C.M. 7 marzo 2018 e tutti i relativi allegati e tabelle, tutti nella parte in cui confermano, per il comune ricorrente, la ripartizione del Fondo di Solidarietà Comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in deroga all'articolo 1, comma 449, lettere da a) a d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sulla base degli importi indicati per ciascun ente negli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018, recante Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2018 e mantenendo la medesima percentuale del 45 applicata l'anno precedente, in ordine ai criteri dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali e senza considerare, nella ripartizioni, le risorse derivanti dalla cessazione delle misure di contributo alla finanza di cui al D.L. 66/2014; nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto del Comune ricorrente all'attribuzione del giusto importo del Fondo di Solidarietà Comunale così come ricostituito a seguito della cessazione del contributo dei comuni alla finanza pubblica di cui al comma 8, art. 47 D.L. 66/2014 e rideterminato in ragione dei reali e corretti fabbisogni standard 2019 e capacità fiscali 2019 e della quota percentuale delle risorse del FSC da distribuire secondo i criteri di riparto perequativi del 60nzych del 45 nonché per la condanna delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di sua competenza, alla rideterminazione della quota di FSC 2019 effettivamente dovuta al Comune

ricorrente secondo la corretta applicazione dei principi costituzionali e delle normative vigenti e all'erogazione delle predette somme.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza del ricorrente depositata il 16 dicembre 2019, con la quale si richiede l'autorizzazione alla notifica, a mezzo Internet, del ricorso a tutti i Comuni controinteressati, come indicati negli allegati al Comunicato del Ministero dell'Interno oggetto d'impugnazione;

Vista l'ordinanza presidenziale 17 dicembre 2019 n. 6981, con la quale è stata riscontrata la richiesta di parte disponendo, nel dispositivo "l'integrazione del contraddittorio nei sensi di cui in motivazione;"

Rilevato che, per mero errore materiale, anziché riportare nell'ordinanza innanzi indicata la parte motiva della stessa, si è ripetuto l'inserimento dell'"oggetto" del ricorso;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla correzione del suindicato errore, sostituendo la parte dell'ordinanza successiva al "Visti il ricorso e i relativi allegati", che inizia con le seguenti parole: "- del Comunicato del Ministero dell'Interno del 17 gennaio 2019..." e termina con le seguenti: "...e all'erogazione delle predette somme."

con la seguente:

"Ritenuto che, nella specie, l'istanza risulta meritevole di accoglimento, in considerazione dell'elevato numero dei controinteressati, sicché può autorizzarsi l'integrazione del contraddittorio mediante pubblicazione sul sito Internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri della presente ordinanza, del sunto del ricorso introduttivo e dell'elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a.;

Ritenuto che, a tal fine, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine decadenziale di 30 (trenta) giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, inoltrando entro tale termine,

eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica del ricorso introduttivo e della presente ordinanza; l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati, rilasciando a parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco dei controinteressati; Ritenuto che la prova della avvenuta notifica, nei modi suindicati, dovrà essere depositata, a cura di parte ricorrente, nei successivi 30 (trenta) giorni dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, a pena di decadenza, confermando, per la trattazione, l'udienza pubblica del 20 maggio 2020;"

P.Q.M.

ordina alla Segreteria l'effettuazione delle annotazioni di cui all'art. 86, co. 3, cod. proc. amm., disponendo che l'ordinanza presidenziale n. 6981 del 2019 sia modificata nella parte motiva nei sensi di cui in motivazione.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 18 dicembre 2019.

Il Presidente
Antonino Savo Amodio

IL SEGRETARIO